



Sentenza n. 162 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio

decisione del 10 maggio 2022, deposito del 30 giugno 2022

comunicato stampa del 30 giugno 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: [ordinanza n. 63 del 2021](#)

parole chiave:

PENSIONE REVERSIBILITÀ - CUMULO REDDITUALE

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della [legge n. 335 dell'8 agosto 1995](#) e della connessa tabella F

disposizione parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

La sentenza in esame è stata emessa all'esito del giudizio introdotto con ordinanza di rimessione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con ad oggetto il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 08.08.1995 e della connessa tabella F, **nella parte in cui prevede che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti il cui beneficiario possieda redditi aggiuntivi possa eccedere l'ammontare complessivo di tali redditi**. In particolare, il giudice a quo è chiamato a decidere su un ricorso proposto nei confronti di INPS dalla titolare di un trattamento di reversibilità che, pur avendo goduto del cumulo tra detto trattamento e i propri redditi aggiuntivi maturati nelle annualità 2015 e 2016, si è vista applicare decurtazioni della pensione in misura superiore ai redditi. Il rimettente precisa che l'operato dell'INPS risulta rispettoso delle disposizioni di legge, che impongono di conteggiare le decurtazioni secondo la detta tabella F, ma l'applicazione di detti parametri comporta, come nel caso di specie, che le riduzioni superino l'importo dei redditi aggiuntivi che, per ciascuna annualità, le hanno determinate, fino a comportare una vera e propria "espropriazione della pensione di reversibilità", che al rimettente pare palesare un'evidente contraddizione rispetto alla *ratio* dell'istituto.

La Consulta, riprendendo la sua precedente giurisprudenza sul tema, riafferma nella decisione alcuni fondamentali principi con riguardo al cumulo tra redditi e trattamento pensionistico. In particolare, essa afferma che l'esistenza di altre fonti di reddito ben può giustificare una diminuzione del detto trattamento, in quanto **l'esistenza di ulteriori fonti reddituali derivanti da attività lavorativa attenuano la funzione previdenziale delle erogazioni pensionistiche**. Tuttavia, l'imposto

bilanciamento tra la tutela della funzione previdenziale e la possibilità di assicurare al singolo ulteriori fonti di entrata «deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza». Proprio per questo, **la Corte ravvede la palese incostituzionalità della norma indubbiata con riferimento al principio di ragionevolezza**. Applicandola, infatti, «risulta alterato [...] il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell'istituto della reversibilità». Tanto che «il legame familiare che univa il de cuius al titolare del trattamento di reversibilità, anziché favorire quest'ultimo – mediante il riconoscimento di una posta aggiuntiva rispetto ai redditi che egli produca – finisce infatti paradossalmente per nuocergli, sottraendogli non solo l'ammontare corrispondente alla totalità dei redditi aggiuntivi prodotti, ma anche una parte dello stesso trattamento di reversibilità». All'esito di tale ragionamento, la Corte costituzionale ritiene necessaria una previsione che specificatamente introduca un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità che sono cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo, come già spesso accaduto. Proprio tenendo in considerazione le analogie rinvenibili nell'ordinamento, la Consulta conclude con una dichiarazione di incostituzionalità della norma indubbiata, accompagnata dalla specifica addizione del necessario limite alla decurtazione, secondo la formula qui riportata: «dichiara l'illegittimità costituzionale [della norma oggetto della rimessione] nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi».

Francesco Severa